



Città di Vigevano

Adunanza Ordinaria
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 15:50 nella sala delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

I sottostanti componenti partecipano alla seduta, in parte in presenza ed in parte in videoconferenza, come di seguito precisato.

Il Segretario Generale, Dott. Barbera Giovanni, e i sottostanti componenti partecipano alla seduta presso la sede comunale, salvo i Consiglieri Capelli Riccardo, Bertucci Alessio, Corsico Piccolini Emanuele, Ambrosino Martina e Baldina Silvia, che partecipano alla seduta da remoto, connessi in videoconferenza con i partecipanti alla seduta.

Il Presidente ed il Segretario accertano da remoto, "a video", l'identità dei Consiglieri collegati.

Risultano presenti alla trattazione in oggetto i signori:

CEFFA ANDREA	Sindaco	Presente
CARIGNANO DANIELA	Consigliere	Presente
GHIA RICCARDO	Consigliere	Presente
VESE CLAUDIO	Consigliere	Presente
CAVALLINI PAOLA	Consigliere	Presente
CIVIDATI MARCO	Consigliere	Presente
PORTA FUSERO ROBERTA	Consigliere	Presente
ONORI GIULIO	Consigliere	Presente
GARIFULLINA RIMMA	Consigliere	<i>Assente</i>
RUBINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
SORESINA OMAR	Consigliere	Presente
CAPELLI RICCARDO	Consigliere	Presente
IOZZI PAOLO	Consigliere	Presente
GIACOMETTI ROBERTA	Consigliere	Presente
SUVILLA FURIO	Consigliere	Presente
MONTAGNANA CLAUDIA	Consigliere	<i>Assente</i>
STEPAN EMMA	Consigliere	Presente
SQUILLACI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BERTUCCI ALESSIO	Consigliere	Presente
CORSICO PICCOLINI EMANUELE		
MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
SPISSU ARIANNA	Consigliere	Presente
SANTAGOSTINO CARLO	Consigliere	<i>Assente</i>
BELLAZZI LUCA	Consigliere	Presente
AMBROSINO MARTINA	Consigliere	Presente
BALDINA SILVIA	Consigliere	Presente

Partecipano alla seduta il Sindaco Andrea Ceffa, il Vice Sindaco Segù Marzia e gli Assessori Alessandrino Nunziata, Avalle Brunella, Fantoni Paola Eleonora.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Dorisi Enrica, dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate.

Partecipa il Segretario Generale BARBERA GIOVANNI.

Assume la presidenza Claudio Vese – nella sua qualità di Consigliere.

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/>

Come riportato nel verbale inerente la precedente proposta di deliberazione, la discussione inerente il presente argomento ha avuto luogo congiuntamente alle Modifiche al regolamento per l'applicazione tassa sui rifiuti (TARI) – aggiornamenti conseguenti la delibera arera n. 15/2022. Si rimanda, pertanto, alla verbalizzazione inerente la precedente deliberazione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1 comma 639 istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020", che all'articolo 1 comma 738 abolisce la IUC, l'Imposta Comunale Unica, con eccezione della tassa rifiuti (TARI), per la quale la fonte normativa continua ad essere la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art 1 commi da 641 al 668;

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, di seguito ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

Considerato che, con la nuova regolazione, ARERA intende applicare a tutti gli utenti le stesse regole, seppur nell'ambito di una dichiarata gradualità ed asimmetria, vale a dire prevedendo una differenziazione della regolazione in funzione dei "diversi livelli prestazionali e di efficienza degli operatori", al fine di realizzare un sistema nel quale la costruzione del Piano Economico e Finanziario (PEF) avvenga con regole definite ed univoche, attraverso l'aggiornamento e in taluni casi il superamento, pur confermandone le linee generali, del DPR 158/1999, che di fatto viene così ad essere sostituito dalla delibera sopraccitata Delibera n. 443/2019, per quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF;

Considerato che con la Delibera n. 15 del 22 gennaio 2022, ARERA adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Visti altresì:

- l'art.3 comma 5 - quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 1 comma 654 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 in base al quale, deve essere

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto l'art.8 del DPR 158/1999 che prevede ai fini della determinazione delle tariffe che i Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2022 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, con la quale:

- è stato approvato il Piano Finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati 2022/2025, dal quale si evince che il costo totale per l'esercizio 2023 per cui assicurare la copertura è pari ad € 11.042.569//;
- il Comune di Vigevano si è posizionato all'interno dello schema regolatorio III "livello qualitativo intermedio" di cui all'art. 3.1 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato da ARERA;

Dato atto che:

- il Comune di Vigevano svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC);
- il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;

Considerato che le tariffe del tributo sui rifiuti, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, sono state determinate, rispetto al costo totale del servizio e tenuto conto della suddivisione di cui all'allegato 1 punto 3 del DPR 158/1999, come modificato dal nuovo metodo MTR-2 ARERA (di cui alle sopra citate Delibere), rispettivamente nella percentuale del **25,15%** e del **74,85%** escluso l'ammontare complessivo delle riduzioni pari a € 336.769,92 (mancato gettito).

Considerato altresì che nell'ambito delle precedenti macro categorie, quota fissa e quota variabile, la ripartizione, tra utenze domestiche e non domestiche, parte fissa e variabile, è stata suddivisa come segue:

- parte fissa UD 59,65%
- parte fissa UA 40,35%
- parte variabile UD 61,86 %
- parte variabile UA 38,14 %

Percentuali tutte rilevate con riferimento al costo totale del servizio e tenuto conto che le quote fissa e variabile da attribuire alla singola utenza domestica, vengono determinate secondo quanto specificato rispettivamente, nei punti 4.1 e 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R 158 del 27 aprile 1999 e s.m.i, mentre per le utenze non domestiche il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa vengono determinate secondo quanto specificato rispettivamente nei punti 4.3 e 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R 158 del 27 aprile 1999 e s.m.i.;

Considerato che, in applicazione dell'art.1 comma 658 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), deve essere assicurata una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e che tale riduzione è stata disciplinata dall'art.13 del Regolamento Comunale di disciplina del tributo sui rifiuti, nella quota del 8%;

Visto l'art.1 comma 662 e 663 della Legge di stabilità 2014 che prevede l'applicazione del tributo su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria annuale del tributo rapportata a giorno è maggiorata di un importo percentuale del 50%;

Visto che i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui la DPR 158/1999 sono stati determinati tenendo conto dell'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti e al fine di garantire una maggiore equità attraverso la massimizzazione dei coefficienti a basso indice di produttività e la minimizzazione di quelli ad elevata produttività e tenendo conto altresì dei correttivi apportati ai sensi dell'art.1 comma 652 della L. 147-2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art.1 comma 27 della L.n.208-2015 (Legge di Stabilità 2016);

Vista, sulla base di quanto premesso, l'elaborazione del tributo comunale sui rifiuti (agli atti), per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del metodo MTR-2 ARERA, del Piano Finanziario, delle Banche dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, come previsto dall'art.1 comma 654 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i;

Considerato che:

a) l'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

b) a norma dell'art. 13 comma 15 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 "a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360";

c) a norma dell'art. 13 comma 15-ter del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla

Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 "a decorrere dall'anno di imposta 2020 le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, addizionale comunale all' IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascuna anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto, sulla base del punto precedente, di stabilire, quali termine per il pagamento per l'anno 2022 numero due rate, di cui la prima il 2 dicembre 2023 e la seconda il 28 febbraio 2024;

Visto il vigente Regolamento TARI adottato con deliberazione di CC n. 23 del 22.05.2014 e s.m.i. di cui ultima con DCC n.10 del 26/04/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate;

Dato atto che non sussistono, ai sensi di legge, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025"*, pubblicata nella Gazzetta ufficiale-serie generale n. 303-supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, che prevede: *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*.

Visto l'art. 163 commi 1, 3 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 29/03/2022: "Bilancio di previsione 2022 – 2024 - Approvazione";

Vista la deliberazione di G.C. n. 388 del 29/12/2022: "Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione provvisoria dei fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2023";

Con n. 13 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Bertucci, Corsico Piccolini, Spissu, Bellazzi, Ambrosino e Baldina), n. 1 astenuto (Squillaci) e n. 2 non partecipanti al voto (Suvilla e Onori), resi mediante appello nominale dai 22 Consiglieri presenti e 19 Consiglieri votanti

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare, le tariffe TARI anno 2023, come da tabelle A e B, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pavia nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 confermato dall'art. 1 comma 666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

4) di dare atto che il Piano finanziario Metodo Tariffario Rifiuti della componente TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 approvato con propria delibera n. 23 del 28/04/2022, per l'anno 2023 prevede costi complessivi per €. 11.042.569 di cui il 78,83% per Costi Variabili ed il 21,17% per Costi Fissi;

5) di stabilire, per l'anno 2023, le seguenti scadenze di pagamento: 2 dicembre 2023 e 28 febbraio 2024, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 28 febbraio 2024;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i, gli Enti Locali che deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art.3 comma 5 - quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre

2013, n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

8) di demandare al competente servizio a norma dell'art. 13 comma 15 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 l'invio nei termini di legge, esclusivamente in via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98;

9) di demandare al competente servizio a norma dell'art. 13 comma 15-ter del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno in corso;

Successivamente, vista l'esigenza di procedere all'immediata elaborazione della lista di carico per emissione della TARI 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Bertucci, Corsico Piccolini, Spissu, Bellazzi, Ambrosino e Baldina), n. 1 astenuto (Squillaci) e n. 2 non partecipanti al voto (Suvilla e Onori), resi mediante appello nominale dai 22 Consiglieri presenti e 19 Consiglieri votanti

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
CLAUDIO VESE

Il Segretario Generale
GIOVANNI BARBERA

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 26/04/2023

ALLEGATO A

CITTA' DI VIGEVANO

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2023

Numero componenti nucleo familiare	Tariffa al mq. parte fissa	Tariffa annuale parte variabile
1	0,354683	111,409818
2	0,416753	198,061899
3	0,465522	259,956243
4	0,505424	321,850586
5	0,545325	408,502667
6 e oltre	0,576360	458,018142

ALLEGATO B

CITTA' DI VIGEVANO

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2023

cat.	ATTIVITA'	TARIFFA AL MQ.	FISSA	VARIABILE
01	ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE	2,878115	0,606879	2,271236
02	CINEMATOGRAFI, TEATRI	1,573998	0,335142	1,238856
03	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	2,196350	0,461952	1,734398
1003	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA (S/VARIABILE)	1,734398	0	1,734398
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	3,660585	0,769921	2,890664
05	AREE SCOPERTE OPERATIVE	1,624351	0,344200	1,280151
1005	AREE SCOPERTE OPERATIVE (S/VARIABILE)	1,280151	0	1,280151
06	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	2,204609	0,461952	1,742657
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	5,488204	1,358684	4,129520
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4,645266	0,978252	3,667014
09	CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME	4,291995	0,905789	3,386206
10	OSPEDALI	5,525112	1,168468	4,356644
11	UFFICI ED AGENZIE	6,518051	1,376799	5,141252
1011	AGENZIE E UFFICI (S/VARIABILE)	5,141252	0	5,141252
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	3,939991	0,824268	3,115723
13	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	6,046758	1,277162	4,769596
14	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZE, TABACCAI	7,733851	1,630420	6,103431
15	NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI	3,564008	0,751805	2,812203
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	7,633144	1,612304	6,02084
17	BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE	6,345546	1,340568	5,004978
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO)	3,989078	0,842384	3,146694
19	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	4,68323	0,987310	3,69592
ex 20- 1504	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3,942855	0,833326	3,109529
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	3,942855	0,833326	3,109529
22	OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE	15,539500	3,278956	12,260545
23	BIRRERIE, HAMBURGHIERIE, MENSE	20,820308	4,393077	16,427231
1023	BIRRERIE, HAMBURGHIERIE, MENSE (S/VARIABILE)	16,427231	0	16,427231
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	11,037036	2,327878	8,709158

25	GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	11,861600	2,499978	9,361622
1025	GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI) (S/VARIABILE)	0	0	0
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	11,201282	2,364109	8,837173
27	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	19,991614	4,220977	15,770637
28	IPERMERCATI DI GENERE MISTI	11,752634	2,481862	9,270772
1028	IPERMERCATI DI GENERE MISTI (S/VARIABILE)	0	0	0
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	15,021983	3,170261	11,851722
30	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	8,205144	1,730057	6,475087

Proposta N. 2023 / 2012

Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). ANNO 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 31/03/2023

**IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2023 / 2012

Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). ANNO 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 31/03/2023

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Vigevano

Servizio Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia
delle Entrate

Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 11 del 26/04/2023

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). ANNO 2023.

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Data Esecutività: 26/04/2023

Vigevano li, 04/05/2023

Sottoscritta
(BONARDI GIUSEPPINA)
con firma digitale